



Bruxelles, 25.1.2018
COM(2018) 41 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione e l'impatto della direttiva 2009/110/CE, in particolare sull'applicazione
dei requisiti prudenziali degli istituti di moneta elettronica**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione e l'impatto della direttiva 2009/110/CE, in particolare sull'applicazione dei requisiti prudenziali degli istituti di moneta elettronica

1. INTRODUZIONE

L'articolo 17 della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, (in appresso "EMD2"), prevede che entro il 1° novembre 2012 la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull'applicazione e l'impatto della direttiva, accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione. La presente relazione rappresenta la risposta della Commissione a questo requisito.

Il processo di revisione della direttiva EMD2 si basa su due studi esterni dedicati. Il primo studio consta di una valutazione della conformità giuridica del recepimento della direttiva EMD2 nei 27 Stati membri ed è stato ultimato nell'aprile 2013. Il secondo studio ha analizzato l'impatto economico della direttiva EMD2 sul mercato della moneta elettronica ed è stato ultimato alla fine del 2014. Inoltre, la Commissione ha tenuto conto delle indicazioni degli Stati membri e delle parti interessate, raccolte tramite i suoi comitati consultivi per la politica sui pagamenti al dettaglio e ha aggiornato il dato relativo al numero di istituti di moneta elettronica autorizzati, esentati e che rientrano nel regime di passaporto a gennaio 2017.

La presente relazione riguarda gli anni compresi tra il 2009 e il 2014. La realizzazione della presente relazione è stata posticipata a causa del mancato recepimento della direttiva da parte della maggioranza degli Stati membri entro il termine previsto di aprile 2011. Al 1° novembre 2012, scadenza per la presentazione della relazione, solo 23 Stati membri avevano pienamente - e, in gran parte dei casi, da poco tempo - recepito la direttiva sulla moneta elettronica nei rispettivi ordinamenti nazionali. All'epoca il mercato della moneta elettronica aveva maturato un'esperienza pratica troppo limitata con la direttiva EMD2 per poter fornire indicazioni significative sui reali effetti della nuova normativa. La Commissione ha altresì ritenuto importante tenere conto dei risultati del processo di riesame della direttiva sui servizi di pagamento¹ (in appresso "PSD"), che avrà un impatto sul quadro giuridico degli istituti di moneta elettronica in virtù dei numerosi riferimenti incrociati al suo quadro giuridico contenuti nella direttiva EMD2. La direttiva riveduta sui servizi di pagamento (PSD2) è stata approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio alla fine del 2015 ed è entrata in vigore il 13 gennaio 2016.

Il 5 luglio 2016 la Commissione ha altresì approvato una proposta legislativa di modifica della quarta direttiva antiriciclaggio ((UE) 2015/849) per far fronte ai più recenti rischi di finanziamento del terrorismo (COM(2016) 450 final). Tale proposta avrà probabilmente anche un impatto sul mercato della moneta elettronica nell'Unione, in particolare per quanto attiene agli strumenti prepagati anonimi, il cui utilizzo potrebbe essere ulteriormente limitato. La relazione sulla direttiva EMD2 non è riuscita a tenere conto di questi recenti sviluppi, tuttavia ogni potenziale modifica del quadro in materia di antiriciclaggio/contrasto del finanziamento del terrorismo relativo a tali strumenti dovrà essere presa in considerazione nell'ambito di una possibile revisione della direttiva EMD2.

La presente relazione descrive il recepimento della direttiva EMD2 (sezione 3), esamina l'attuazione e l'impatto di quest'ultima alla data odierna (sezione 4) e l'impatto della recente revisione della direttiva PSD (sezione 5), nonché il collegamento tra la direttiva EMD2 e la quarta direttiva antiriciclaggio² (AMLD4) (sezione 6). Individua le principali questioni

¹ Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

² Direttiva (UE) 2015/849.

emergenti che derivano dall'attuazione della direttiva (sezione 7) e giunge a determinate conclusioni nella sezione 8. Il lavoro sulla presente relazione è stato svolto prima dell'adozione degli attuali orientamenti per legiferare meglio, pertanto non rappresenta una valutazione della direttiva EMD2 alla luce di tali orientamenti.

2. CONTESTO

La moneta elettronica (*e-money*) è l'equivalente digitale del contante e può essere basata su software o su hardware. La moneta elettronica basata su carta, ad esempio memorizzata in una carta prepagata o in un borsellino elettronico, è solitamente indicata come moneta elettronica basata su hardware. Un'altra opzione consiste nel memorizzare moneta elettronica su un conto di pagamento in internet, nel qual caso è considerata basata su software.

Il quadro giuridico che disciplina la moneta elettronica è stato istituito dalla direttiva 2000/46/CE riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (in appresso "prima direttiva sulla moneta elettronica").

Al momento della revisione della prima direttiva sulla moneta elettronica nel 2006, dai dati relativi al numero limitato di istituti di moneta elettronica autorizzati a pieno titolo o allo scarso volume di moneta elettronica emesso è risultato evidente che la moneta elettronica non si era ancora veramente imposta in gran parte degli Stati membri. Alcune delle disposizioni della prima direttiva sulla moneta elettronica, in particolare i requisiti patrimoniali imposti agli istituti di moneta elettronica, sono state considerate da molti, col senno di poi, troppo stringenti e, pertanto, un ostacolo allo sviluppo del mercato della moneta elettronica. In particolare in vista della imminente adozione della direttiva sui servizi di pagamento, la revisione del 2006 ha evidenziato la necessità di ulteriori misure per promuovere lo sviluppo di un vero mercato unico dei servizi di moneta elettronica nell'Unione europea.

Su questa scia la Commissione ha proposto la direttiva EMD2. Tale direttiva si incentra sulla modernizzazione delle disposizioni della prima direttiva sulla moneta elettronica, con particolare riferimento al regime prudenziale degli istituti di moneta elettronica, garantendo coerenza con la direttiva sui servizi di pagamento.

La direttiva EMD2 è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2009 con l'obiettivo di istituire un quadro giuridico moderno e armonizzato per l'emissione e il rimborso della moneta elettronica, favorendo in tal modo la concezione di nuovi servizi di moneta elettronica innovativi e sicuri. A tal fine, la direttiva EMD2 offre una serie di norme semplificate e pienamente armonizzate riguardanti l'autorizzazione degli istituti di moneta elettronica e consolida i diritti e gli obblighi dei consumatori in relazione al rimborso dei fondi. Si applica ai prestatori di servizi di moneta elettronica in tutti gli Stati membri, in Islanda, in Liechtenstein e in Norvegia.

Ammodernando le norme dell'UE in materia di moneta elettronica, e in particolare allineando il regime prudenziale degli istituti di moneta elettronica ai requisiti degli istituti di pagamento previsti dalla direttiva PSD, la direttiva EMD2 ha inteso fornire l'accesso al mercato a nuove imprese e promuovere una concorrenza effettiva e reale tra tutti i partecipanti al mercato al fine di migliorare l'efficienza e ridurre il costo dei pagamenti.

3. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EMD2

Il termine per il recepimento negli ordinamenti nazionali della direttiva³ è stato fissato al 30 aprile 2011. Una valutazione della conformità delle misure nazionali attuate in 27 Stati membri (esclusa la Croazia) ai fini del recepimento della direttiva EMD2, che ha esaminato gran parte degli articoli della direttiva, è stata condotta da un consulente esterno⁴ e ultimata nell'aprile 2013.

Tale valutazione di conformità ha evidenziato che, nel complesso, le norme di attuazione degli Stati membri erano conformi alla direttiva. La direttiva EMD2 è stata generalmente improntata alla piena armonizzazione, tuttavia alcune sue disposizioni lasciano una certa flessibilità agli Stati membri. È stata pertanto di cruciale importanza la cooperazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione per garantire il recepimento coerente, tempestivo ed equivalente di tali disposizioni negli ordinamenti nazionali. A tal fine, la Commissione ha organizzato seminari sulle migliori pratiche e ha realizzato il sito interattivo "domande e risposte" YQOL (*Your questions on legislation*). Ad oggi, la direttiva è stata attuata da tutti gli Stati membri dell'UE.

4. APPLICAZIONE E IMPATTO DELLA SECONDA DIRETTIVA SULLA MONETA ELETTRONICA

Lo studio economico sull'impatto della direttiva EMD2 sul mercato elettronico europeo ha concluso che tale direttiva ha avuto, nel complesso, un effetto sul mercato positivo.

4.1. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni (titolo I della direttiva EMD2)

Lo studio economico ha confermato che, sebbene le definizioni di moneta elettronica e l'ambito di applicazione generale della direttiva EMD2 siano in linea di massima ritenuti appropriati, gli Stati membri e le parti interessate incontrano entrambi difficoltà nell'individuare il quadro giuridico adeguato da applicare a prodotti più complessi. Per tali prodotti è difficile distinguere tra conto di pagamento, conto di moneta elettronica e conto bancario. Ciò vale in particolare per i sistemi di carte prepagate, che in alcuni casi sono stati considerati soggetti alle disposizioni della direttiva sui servizi di pagamento e in altri sono stati considerati istituti di moneta elettronica.

Si registrano altresì approcci divergenti riguardo al concetto giuridico di agente e al concetto non definito di distributore, al quale la direttiva EMD2 attribuisce uno status diverso. Sono altresì necessarie precisazioni relativamente all'approccio adottato per le reti limitate, che sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva EMD2. La differenza di interpretazione da parte delle autorità nazionali su questo fronte, spesso basata su un'applicazione caso per caso, è ritenuta fonte di preoccupazione.

I diversi approcci in relazione all'ambito di applicazione e all'oggetto della direttiva EMD2 hanno indotto alcune autorità competenti a concludere che sarebbe preferibile una fusione delle direttive PSD (ora PSD2) e EMD2 in futuro per garantire maggiore coerenza di applicazione e interpretazione tra gli Stati membri.

³ Articolo 22 della direttiva EMD2.

⁴ Studio Tipik, pubblicato sul sito della Commissione:
http://ec.europa.eu/finance/payments/emonet/transposition/by-country_it.htm

4.2. Accesso al mercato, struttura e disposizioni prudenziali (titolo II della EMD2)

I dati di mercato forniti nell'ambito dello studio economico e i dati aggiornati raccolti dalla Commissione sugli istituti autorizzati, esentati e che rientrano nel regime di passaporto in tutti gli Stati membri hanno dimostrato un interesse crescente nei confronti delle autorizzazioni all'emissione di moneta elettronica, nonché il fatto che gli istituti di moneta elettronica attualmente attivi sul mercato hanno ottenuto le loro autorizzazioni dall'entrata in vigore della direttiva nel 2011 (cfr. tabella nell'allegato). Le carte prepagate e i portafogli elettronici sembrano essere più diffusi, con un'ampia gamma di servizi associati a tali prodotti.

Sebbene dal 2011 si registri una netta crescita del numero di istituti di moneta elettronica autorizzati, la disponibilità limitata di dati quantitativi comparabili rende difficile dimostrare, sulla base di tale analisi empirica, che vi sia una correlazione tra la modernizzazione del quadro giuridico mediante la direttiva EMD2 e la tendenza positiva registrata.

Lo studio economico indica tuttavia che la maggiore chiarezza raggiunta con la direttiva e la riduzione dei requisiti patrimoniali rispetto alla prima direttiva sulla moneta elettronica rappresentano un miglioramento significativo del quadro giuridico che disciplina gli istituti di moneta elettronica. Inoltre, la possibilità di fornire servizi di pagamento e servizi di moneta elettronica con un'unica autorizzazione è vista come un fattore positivo e vi sono di fatto numerosi istituti di moneta elettronica che forniscono servizi di pagamento in aggiunta ai servizi di moneta elettronica.

Per contro, gli istituti di moneta elettronica evidenziano l'esistenza di differenze, a livello nazionale, nell'attuazione e nell'interpretazione delle disposizioni in materia di vigilanza, che hanno un impatto sulla parità di condizioni tra gli istituti di moneta elettronica dell'UE. Di conseguenza, si assiste a un fenomeno di scelta opportunistica del foro ad opera degli istituti di moneta elettronica, che scelgono di registrarsi negli Stati membri che offrono i quadri giuridici più favorevoli dal loro punto di vista.

I costi di adeguamento che gli istituti di moneta elettronica devono sostenere dipendono dalle dimensioni dell'istituto in questione, dal paese in cui ha ottenuto l'autorizzazione e dalla natura del suo modello aziendale. Complessivamente, si stima che tali costi di adeguamento siano compresi tra l'1 e il 5% dei costi complessivi (da 25 000 EUR a 0,5 milioni di EUR). In termini assoluti tali costi potrebbero essere pertanto relativamente alti per alcuni istituti di moneta elettronica. In questi e in altri casi, tuttavia, questi costi dovrebbero essere compensati dalla riduzione dei requisiti patrimoniali introdotta dalla direttiva EMD2 (da 1 milione di EUR a 350 000 EUR).

Dal 2011 si è registrato un aumento delle attività transfrontaliere negli Stati membri a seguito dell'uso del passaporto. Le indicazioni fornite dalle autorità competenti riportate nello studio economico confermano che vi è ancora margine di miglioramento nella cooperazione tra Stati membri in materia di passaporto.

Alcuni Stati membri si sono avvalsi del regime di deroga facoltativo proposto all'articolo 9 per gli istituti di moneta elettronica più piccoli. Gli istituti di moneta elettronica che hanno beneficiato di tale opzione l'hanno ritenuta, nel complesso, positiva. Alcune parti interessate del settore preferirebbero un approccio più graduale che preveda categorie intermedie di istituti di moneta elettronica, al fine di evitare una prassi improntata al "tutto o niente".

4.3 Emissione e rimborsabilità della moneta elettronica (titolo III della direttiva EMD2)

Lo studio economico non ha individuato questioni gravi relativamente alle disposizioni in materia di emissione e rimborsabilità della moneta elettronica. Non sono emerse prove a dimostrazione del fatto che la direttiva EMD2 abbia avuto un impatto sulla qualità e sui prezzi dei prodotti e dei servizi forniti dagli emittenti, o sulla fiducia dei consumatori nei confronti di tali prodotti e servizi. Le associazioni dei consumatori non hanno riferito preoccupazioni o problemi particolari connessi alla moneta elettronica dal punto di vista dei consumatori.

In merito ai costi connessi all'obbligo degli emittenti di rimborsare in ogni momento la moneta elettronica su richiesta del detentore, lo studio non ha evidenziato problemi seri o costi significativi associati all'esercizio di questo diritto da parte dei consumatori.

5. IMPATTO DELLA DIRETTIVA PSD2 SULLA DIRETTIVA EMD2

Vi è una stretta continuità tra la direttiva PSD e la direttiva EMD2. Quest'ultima segue il quadro logico della direttiva sui servizi di pagamento. Come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva EMD2, l'articolo 5, gli articoli da 10 a 15, l'articolo 17, paragrafo 7, e gli articoli da 18 a 25 della direttiva PSD si applicano agli istituti di moneta elettronica. Tali articoli riguardano le domande di autorizzazione, il rilascio dell'autorizzazione, la comunicazione della decisione, la revoca dell'autorizzazione, l'iscrizione, il mantenimento dell'autorizzazione, la contabilità e revisione legale, i requisiti di notifica in caso di esternalizzazione delle funzioni operative dei servizi di pagamento, la responsabilità, le registrazioni, la designazione delle autorità competenti, la vigilanza, il segreto d'ufficio, il ricorso in sede giurisdizionale, lo scambio d'informazioni e l'esercizio del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.

La direttiva sui servizi di pagamento è stata recentemente oggetto di revisione. Nel luglio 2013 la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta. Il testo finale del compromesso è stato votato dal Parlamento l'8 ottobre 2015 ed approvato dal Consiglio il 25 novembre 2015. Tra le principali modifiche introdotte dalla seconda direttiva sui servizi di pagamento (regolamentazione dei cosiddetti terzi prestatori di servizi di pagamento, requisiti di sicurezza più stringenti per i pagamenti elettronici, parziale copertura delle operazioni internazionali all'interno o all'esterno dell'UE), quella che ha il maggior impatto sugli istituti di moneta elettronica è il rafforzamento delle norme prudenziali per gli istituti di pagamento, le quali prevedono il rafforzamento del ruolo di vigilanza e delle competenze dello Stato membro ospitante in cui un istituto di pagamento offre i propri servizi in regime di passaporto.

Anche le precisazioni della direttiva PSD2 in materia di esenzione per le reti limitate, associate all'obbligo per tutte le reti limitate di notificare le proprie attività nel momento in cui le dimensioni dell'impresa raggiungono una determinata soglia, forniranno alle autorità competenti un migliore orientamento per valutare l'applicabilità del quadro giuridico della direttiva PSD2 o della direttiva EMD2 a tali reti. Poiché tali reti limitate saranno anche iscritte nei registri nazionali e nel registro centrale gestito dall'ABE, vi sarà anche maggiore trasparenza nelle modalità di valutazione delle reti limitate da parte delle diverse autorità.

6. ANTIRICICLAGGIO E DIRETTIVA EMD2

Gli istituti di moneta elettronica sono soggetti alle norme in materia di antiriciclaggio. La quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva AMLD4), adottata nel 2015, si applica anche a tali istituti. Il termine per il recepimento della direttiva AMLD4 era giugno 2017.

Lo studio economico non fornisce raccomandazioni a breve-medio termine a tale riguardo. Lo studio ha evidenziato che le parti interessate del settore considerano a basso rischio la maggior parte delle operazioni di moneta elettronica per via delle ridotte dimensioni del mercato della moneta elettronica. Tuttavia, una raccomandazione a lungo termine potrebbe consistere nel garantire la massima armonizzazione di disposizioni specifiche, in particolare in relazione alle soglie per l'adeguata verifica previste dalla normativa antiriciclaggio e alla possibilità di iscriversi come istituti di moneta elettronica di piccole dimensioni. Ciò aiuterebbe a garantire una maggiore parità di condizioni. Le soglie per l'adeguata verifica potrebbero essere esaminate dopo il recepimento della direttiva AMLD4.

La revisione dovrebbe altresì tenere conto delle ulteriori modifiche che saranno apportate alla direttiva AMLD4, proposte dalla Commissione nella sua proposta legislativa del 5 luglio 2016 (COM(2016) 450 final), attualmente in fase di negoziazione in sede di Consiglio e di Parlamento europeo.

7. REVISIONE DELLA DIRETTIVA EMD2 E QUESTIONI EMERGENTI

Uno dei problemi fondamentali individuati dallo studio economico è la classificazione di prodotti e servizi come moneta elettronica o servizi di pagamento, come conti di moneta elettronica o conti di pagamento, e la conseguente applicazione del quadro giuridico adeguato. I diversi approcci adottati dalle autorità nazionali nei confronti di agenti e distributori sono altresì ritenuti fonte di preoccupazione.

La questione delle interpretazioni divergenti relativamente alle reti limitate è fonte di particolare preoccupazione per i servizi di moneta elettronica e i cosiddetti sistemi a circuito chiuso (carte omaggio, carte fedeltà, carte carburante), a circuito semi-chiuso (una variante della categoria a circuito chiuso, determinata dall'estensione della rete in cui la carta può essere utilizzata) e a circuito aperto (carte di debito prepagate generiche). I miglioramenti ottenuti nell'ambito della revisione della direttiva PSD2 avranno anche un impatto positivo sull'applicazione della deroga nel quadro della direttiva EMD2.

Un altro problema fondamentale sollevato dallo studio economico è la cooperazione tra Stati membri nel contesto delle attività di vigilanza transfrontaliera. L'adozione della direttiva PSD2 e delle sue disposizioni dettagliate in tale ambito consentirà di rafforzare ulteriormente lo scambio d'informazioni e la cooperazione, attribuendo allo Stato membro ospitante un ruolo maggiore nella sorveglianza delle attività dell'istituto di moneta elettronica che opera in regime di passaporto nel suo territorio.

Lo studio evidenzia che gli istituti di moneta elettronica hanno problemi nel fare affidamento sulle banche commerciali per i depositi. Le soluzioni previste dagli istituti di moneta elettronica per far fronte a tali difficoltà consisterebbero nel migliorare il loro accesso al sistema interbancario o alle banche centrali per la detenzione dei depositi. Grazie alle sue nuove disposizioni in materia di accesso ai conti bancari e di accesso non discriminatorio ai sistemi di pagamento, la direttiva PSD2 migliorerà la situazione degli istituti di moneta elettronica da questo punto di vista.

Sebbene lo studio dimostri che alcune parti interessate si erano espresse a favore della fusione delle direttive PSD e EMD2, tale posizione non era unanime. Una tale fusione non offrirebbe peraltro nessuna soluzione ai problemi delle parti interessate connessi alla classificazione dei prodotti come moneta elettronica. Ciò risulta particolarmente evidente negli Stati membri che hanno un'unica normativa che comprende sia la direttiva sui servizi di pagamento che la direttiva sulla moneta elettronica, ma si trovano ancora ad affrontare tale problema.

8. CONCLUSIONI

La valutazione della direttiva EMD2 è nel complesso positiva. L'obiettivo della direttiva EMD2 era eliminare gli ostacoli all'ingresso nel mercato e facilitare l'avvio e l'esercizio dell'attività di emissione della moneta elettronica, creando parità di condizioni per tutti gli attori del mercato. La direttiva EMD2 sembra, in larga misura, aver raggiunto questo obiettivo. Vi è un comprovato e crescente interesse nei confronti delle autorizzazioni a emettere moneta elettronica e dal 2011 è aumentata l'attività transfrontaliera mediante l'uso del passaporto. In particolare, è in aumento l'offerta di carte elettroniche prepagate, anche grazie alla loro distribuzione da parte di attori istituzionali quali gli uffici postali nazionali. La moneta elettronica resta un mercato di nicchia, che paradossalmente sembra essere marginalmente interessato dai recenti cambiamenti tecnologici, per esempio l'emergere delle monete virtuali, poco usate come mezzo di pagamento, o delle fintech, che introducono un cambiamento digitale nei segmenti del mercato dei pagamenti più tradizionali.

Ulteriori miglioramenti potrebbero essere apportati per promuovere l'attuale quadro normativo. In questo modo, si potrebbero conseguire miglioramenti concreti nel breve o medio periodo fornendo orientamenti in tre ambiti, ossia la classificazione dei prodotti come moneta elettronica, l'applicazione della disposizione sulle reti limitate e la distinzione tra i concetti di agente e di distributore in relazione alla moneta elettronica. I problemi emersi nell'ambito della vigilanza transfrontaliera degli istituti di moneta elettronica sembrano affrontati in modo adeguato dalla direttiva PSD2, che si applica anche agli istituti di moneta elettronica attraverso i riferimenti incrociati pertinenti.

A lungo termine, l'accento potrebbe essere ulteriormente posto sulla necessità di promuovere la massima armonizzazione di disposizioni specifiche, in particolare in merito all'attuale regime di deroga facoltativo previsto per gli istituti di moneta elettronica di piccole dimensioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva sulla moneta elettronica. Analogamente, si potrebbe esaminare ulteriormente lo sviluppo di una categoria intermedia di "rete limitata di grandi dimensioni", che sarebbe soggetta ad alcuni requisiti imposti dalla direttiva EMD2, ma non a tutti. Nel contempo, in merito a quest'ultimo aspetto, la maggiore chiarezza raggiunta grazie alla direttiva PSD2 sulle reti limitate garantisce già una maggiore certezza del diritto ai soggetti che gestiscono una rete limitata e può già offrire una risposta soddisfacente alle aspettative del mercato.

La futura revisione della direttiva e la sua fusione con la direttiva sui servizi di pagamento richiederebbero un'ulteriore analisi. Appare opportuno prendere in considerazione queste misure solo dopo che gli Stati membri e le parti interessate avranno avuto modo di maturare esperienza con il quadro normativo adeguato, a seguito dell'adozione della direttiva PSD2, che avrà un impatto anche sugli istituti di moneta elettronica.